



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 1° novembre 2017

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007¹ sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

La voce di tariffa 0402.9110 è sostituita dalla versione qui appresso:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0402. 99 10	Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, condizionato in imballaggi fino a 2 litri, espressamente concepiti per l'utilizzo in macchine da caffè automatiche	per la preparazione di bevande a base di caffè come cappuccino, latte macchiato o caffelatte	190.—

La voce di tariffa 2207.1000 è stralciata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° novembre 2017

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

¹ RS 631.012

